REGOLAMENTO (CEE) N. 498/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa, per il 1986, il contingente iniziale applicabile in Portogallo per l'amido di granturco in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, sino alla fine della prima tappa la Repubblica portoghese può mantenere, sotto forma di contingenti, restrizioni quantitative all'importazione di amido di granturco in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 269, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione, il contingente iniziale applicabile nel 1986 è fissato, per ciascun prodotto, al 3 % della produzione media portoghese registrata negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali siano disponibili statistiche, oppure, se questo criterio dà luogo ad un volume più elevato, alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali siano disponibili statistiche;

considerando che dalle statistiche attualmente disponibili risulta che occorre adottare il criterio della produzione portoghese per fissare il contingente iniziale;

considerando che, durante il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 il contingente applicabile deve essere pari al contingente iniziale diminuito di un sesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente iniziale che la Repubblica portoghese può a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, applicare all'importazione di amido di granturco in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è fissato a 400 tonnellate.

Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 tale volume è ridotto di un sesto.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del regime dei contingenti di cui all'articolo 269 dell'atto di adesione sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.